

COMUNE DI TEGLIO VENETO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
COMUNALE

DI
POLIZIA URBANA

Approvato con delibera Consiliare n.3 del 26.01.2005

Modificato con delibera Consiliare n. _____ del _____

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto e scopi del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata l'attività della polizia urbana nelle seguenti materie:
 - a) Occupazione del suolo pubblico;
 - b) Polizia di centri abitati;
 - c) Decoro dei centri abitati;
 - d) Quietude pubblica;
 - e) Sicurezza nei centri abitati;
 - f) Attività commerciali;
 - g) Attività ambulanti.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, la convivenza civile, l'uso e la conservazione del demanio comunale, compresi spazi e aree pubbliche, il corretto utilizzo delle aree private gravate da servitù di uso pubblico, la disciplina degli esercizi pubblici nonché la sicurezza pubblica, la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi con l'obiettivo di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art.2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali, regionali, provinciali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, con riferimento alle materie oggetto del regolamento stesso saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art.3 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco che a tal fine si avvale del personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale.
2. Gli Agenti giurati delle Società private legalmente costituite, se autorizzati, possono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Urbana.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art.4 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

CAPO II

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art.5 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori anche se non aperti al pubblico, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato di decoro e adeguatamente illuminati. Nei locali sopra indicati non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'attività esercitata.

Art.6 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

1. Oltre quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le Autorizzazioni di occupazione dello spazio pubblico per esposizione di merci all'esterno di negozi possono essere concesse purché ciò non arrechi intralcio al movimento dei pedoni, ai mezzi utilizzati da persone portatrici di handicap ed inoltre non arrechino danni. La esposizione di frutta e verdura deve essere effettuata ad almeno 50 cm. dal suolo.

Art. 7 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto della normativa vigente, è subordinato a preventiva comunicazione al Comune.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
3. Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre le ore 23.00, salvo eventuali deroghe in occasione di sagre, feste paesane, ecc.
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art.8 - Esposizione dei prezzi.

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge in vigore, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo delle medesime e le altre caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art.9 -Esposizione di edicole - rivenditori di giornali.

1. L'esposizione di edicole e sommari da parte dei venditori di giornali e similari potrà avvenire usando appositi quadri da collocare in modo che non arrechino danno o intralcio alla circolazione di mezzi e pedoni.

Art.10 - Disposizioni riguardanti i negozi e gli ambulanti.

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, chioschi, botteghe, laboratori e simili, venditori ambulanti e quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti o attigue alle stesse, abbandonare o depositare sulle pavimentazioni dei portici, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze qualsiasi tipo di rifiuto o versare liquidi, provenienti dalle loro attività o da operazioni di carico, scarico o trasporto della merce.
2. E' vietato utilizzare la carta o altre forme di imballaggio già usate per avvolgere generi commestibili;

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti e quando occorra, grembiuli, camici, copricapo ed altri indumenti decorosi e puliti come richiesto dalle disposizioni vigenti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi ed esercizi deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e senza abbandonare o "trasferire" i rifiuti prodotti o raccolti sulla pubblica via.
5. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art.11 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare la merce trova applicazione la normativa di riferimento al momento del sopralluogo.

Art. 12 - Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 06/01/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erboristeria sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/07/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D. Lgs. 114/98.

Art. 13 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari e bevande è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 14 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuare permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art.15 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune del Veneto;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 17.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali;
4. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti;
5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.Lgs 114/98.
6. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 114/98.

Art. 16 - Commercio su aree pubbliche e regime d'uso

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Art. 17 - Attività di vendita in forma itinerante e modalità di svolgimento

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi o contenitori prescritti.
5. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la

propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

6. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
7. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Art.18 - Mestieri girovagli

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagli come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, sono vietati in assenza di preventiva autorizzazione del Comune.

CAPO III

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 19 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 20 - Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza sulle modalità e tipologie consentite, la collocazione di luminarie lungo le strade comunali o comunque di uso pubblico, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolosità. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Al termine dell'installazione dovrà essere prodotta idonea certificazione in base alla normativa vigente in materia d'impianti.
5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti promotori dell'iniziativa, salvo diversa intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art. 21 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

CAPO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI NETTEZZA DELL'ABITATO

*** Art.22 - Disposizioni di carattere generale**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, salvo preventiva autorizzazione. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere al ripristino dei luoghi, secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 59.
2. I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico nella parte abitata del territorio comunale e che costituisce centro abitato, così come definito dall'art.3 del d.l.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni, potranno essere invitati, anche verbalmente, a recingere i terreni stessi, a salvaguardia della proprietà e per impedire l'uso indiscriminato o improprio del fondo. La stessa disposizione potrà essere estesa dalla autorità comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e nel pubblico interesse.
3. Al fine di garantire il rispetto del decoro urbano ed evitare problematiche igienico - sanitarie è vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori o in prossimità degli appositi contenitori o spazi prestabiliti previsti per la raccolta dei rifiuti.

Art.23 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro.
La pulizia di detti luoghi, se confinanti con il suolo pubblico dovrà avvenire senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e senza arrecare danno alle strutture pubbliche.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.

*** Art.24 - Conservazione e manutenzione degli edifici e dei terreni per il decoro, l'igiene e la sicurezza**

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali, rurali o altre tipologie di costruzioni, sia che risultino abitate o che risultino disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzate, sono tenuti:
 - a) ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi al fine di garantire il rispetto del decoro urbano e della pubblica incolumità;
 - b) a chiudere tutte le zone di accesso all'immobile in modo tale da impedire o rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione dell'edificio da parte di terzi;
 - c) a provvedere alla periodica pulizia e manutenzione delle facciate, serrande, infissi, vetrine, insegne, targhe dei numeri civici, tende esterne e qualsiasi tipo di recinzione;
 - d) ad evitare la irregolare caduta delle acque piovane che dovranno essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura;
 - e) ad impedire i deterioramenti di materiali che possano imbrattare il suolo pubblico;
 - f) alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;
 - g) **se titolari di** un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse, in cortili posti nel centro storico, a mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune o

all'Ente Gestore e/o a imprese da questi designate per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

2. Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

Art.25 - Delle canne fumarie

1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art.26 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, secondo le norme vigenti.

*** Art. 27 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.**

1. E' vietato imbrattare, apporre scritte o segni o disegni, come pure insudiciare e macchiare, gli edifici pubblici e privati e loro attinenze e i manufatti di ogni specie. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalla normativa vigente, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
2. L'affissione dei manifesti stampati o manoscritti, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. E' vietato inoltre lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, manifesti o altri materiali pubblicitari su aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione. La distribuzione dei materiali sopradetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti.
4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare ai pubblici monumenti e impianti della pubblica illuminazione oggetti da esporre in vendita senza autorizzazione.

Art.28 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati a scopo ornamentale sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze prospicienti la pubblica via, devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art.29 - Dei viali e dei giardini.

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) Introdursi con veicoli a motore di qualsiasi genere fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di persone aventi capacità di deambulazione ridotta;
 - b) Introdurre cani senza guinzaglio e senza museruola, fatta eccezione per i cani accompagnatori di non vedenti. Per gli altri animali deve essere adottato ogni accorgimento utile a garantire la pubblica incolumità;
 - c) Costruire qualsiasi ostacolo o deviare il flusso dei corsi d'acqua pubblica;
 - d) Rovinare siti erbosi, guastare o insudiciare i sedili delle panchine;
 - e) Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
 - f) Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili;
 - g) Danneggiare in qualsiasi modo gli impianti e le attrezzature.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

*** Art.30 - Rami e siepi ed aree verdi**

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
3. I proprietari ed i possessori a qualunque titolo di aree verdi e di aree non ancora edificate, compresi i lotti interclusi inedificati, dovranno mantenere tali spazi in condizioni di decoro curando la manutenzione periodica del verde, eliminando i materiali sparsi alla rinfusa e rifiuti di qualunque genere ivi presenti al fine di evitare la crescita di vegetazione incolta ed il proliferare di animali o insetti infestanti o emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario.
4. In ogni caso si dovrà provvedere allo sfalcio dell'erba almeno tre volte all'anno rispettivamente entro il 15 maggio, il 15 luglio ed il 15 settembre e comunque in ogni caso in cui le condizioni lo richiedano.

*** Art. 31 - Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata di norma almeno due volte all'anno, fatto salvo esigenze diverse.

*** Art.32 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.**

1. E' vietato:
 - a. danneggiare, manomettere o deturpare in qualsiasi modo, compresa l'incuria, il suolo, gli edifici, i manufatti di qualunque specie, sia pubblici che privati;
 - b. recare danni in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico, alla segnaletica stradale in genere, nonché alle lampade, condutture della luce, acqua, gas e telefono ed a qualsiasi altro impianto o attrezzatura di pubblica utilità;
 - c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalla normativa vigente, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art.33 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli ed iscrizioni.

1. Si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento edilizio.

Art. 34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private,

devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello provvisto di una efficiente chiusura. Deve essere altresì adottato, se necessario, ogni altro accorgimento utile a prevenire l'eventuale caduta di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 35 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi di sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi può avvenire per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura o negli altri casi consentiti dalla autorità competente.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade, i centri abitati e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, fatto salvo distanze maggiori previste dal codice della strada.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle appositamente attrezzate.

Art. 36 - Altri divieti.

1. E' vietato:
 - a) Versare o anche gettare momentaneamente sulla pubblica via e nei canali liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, industriali e private o altri materiali da rifiuto, come pure otturare le bocche ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane;
 - b) Fare il bagno nei fiumi e nei canali;
 - c) Scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, o dalle finestre dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite con apposita ordinanza.
 - d) Spaccare legna, lavare e riparare autoveicoli od altro nella pubblica via. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità causati da forza maggiore o da caso fortuito.
 - e) Stendere il bucato fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi e balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
 - f) Stendere il bucato lungo le pubbliche vie e nei giardini pubblici;
 - g) Introdurre nelle pubbliche fontane oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo, ed inoltre utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti e simili,
 - h) Soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche delle persone fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - i) Introdursi o fermarsi sotto gli androni, le logge, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici o privati per dormire o compiere atti contrari alla decenza pubblica;
 - j) Trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o altra attività, salvo autorizzazione.
 - k) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare la medesima in modo difforme da quello stabilito.

CAPO V

DELLO SGOMBERO DELLA NEVE E DELL'INNAFFIAMENTO

Art.37 - Sgombero della neve.

1. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili o di altre aree private. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità accertata dal Comune e secondo le prescrizioni stabilite, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze pubbliche.
2. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio nei tratti di marciapiede pubblico antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di cospargere gli stessi con materiale idoneo ad evitare le formazioni di ghiaccio
3. Nel caso di formazione di ghiaccioli all'esterno degli edifici che possono costituire pericolo per aree e spazi pubblici circostanti, i proprietari o conduttori degli edifici dovranno immediatamente rimuovere il pericolo con le cautele che il caso comporta.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso di cassonetti di raccolta dei rifiuti.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art.38 - Dell'innaffiamento.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi prospicienti la pubblica via, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o lungo i muri.
Pertanto gli abitanti della case, ove detti vasi si trovano, dovranno disporre di apposti accorgimenti e adottare, comunque, le occorrenti precauzioni.

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art.39 - Divieti di atti

1. E' vietato, nelle pubbliche vie, piazze ed aree pubbliche:
 - a) Qualsiasi attività che ostacoli la circolazione stradale salvo specifica autorizzazione;
 - b) Depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine e degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio ivi compresi i marciapiedi.
 - c) Lanciare sassi od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere.

Art. 40 - Circolazione, stazionamento e sosta degli autocarri, autobus e simili

1. E' di norma vietato lo stazionamento di autoveicoli aventi portata superiore a 35 q.li a pieno carico, in aree dei centri urbani non attrezzate a tal fine, salvo specifica autorizzazione.
2. E' altresì vietata la sosta e lo stazionamento di autobus o veicoli simili in aree residenziali o in altre aree pubbliche non adibite espressamente alla sosta di detti veicoli, salvo specifica autorizzazione.

Art.41 - Sosta dei nomadi e roulotte

1. La sosta dei nomadi nel territorio comunale è di norma vietata, fatto salvo che esistano a tal fine aree appositamente attrezzate e previo apposito provvedimento di competenza.
2. In assenza di dette aree, l'Autorità Comunale potrà autorizzare la sosta indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
3. E' vietato il soggiorno o campeggio di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, salvo specifica autorizzazione.

Art.42 - Circolazione e sosta della auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade o suoli demaniali o comunali, soggetti al pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

Art.43 - Circolazione di persone aventi capacità di deambulazione ridotta

1. In deroga alle disposizioni precedenti e purchè ciò non sia in contrasto con la normativa vigente, è consentito circolare con carrozzine anche motorizzate su marciapiedi e altre aree pubbliche alle persone con capacità di deambulazione ridotta.

CAPO VII
DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E
PERICOLOSI

Art.44 - Della tenuta degli animali.

1. Nei centri abitati non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, e simili, né animali da cortile.
2. E' vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione e manipolazione di bevande e alimenti. E' altresì vietato introdurre animali nei luoghi adibiti al commercio e alla somministrazione di bevande e alimenti per il pubblico, fatta eccezione per i non vedenti.
3. E' vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico eseguire la pulizia di animali.
4. E' vietato possedere od ospitare animali domestici qualora non vengano agli stessi riservate cure adeguate, che assicurino lo stato di salute e garantiscano le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi adibiti alla tenuta.
5. I proprietari o possessori di animali domestici devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Art.45 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce o aggressiva, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno essere custoditi in gabbie o recinti adeguati, tali da garantire cure e condizioni di mantenimento e crescita sufficientemente sicuri. I luoghi di custodia dovranno sempre essere in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
2. La circolazione ed il trasporto di tali animali è vietata, se non vengono richiusi in apposite ed idonee gabbie.
3. Le condizioni soggettive per il possesso e la detenzione di razze canine potenzialmente pericolose sono stabilite dall'ordinanza 09.09.2003 del Ministero della Sanità.

Art.46 - Della tenuta dei cani.

1. La detenzione presso abitazioni e fabbricati in genere, giardini o in altri luoghi privati di cani o altri animali non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. I detentori di cani dovranno inoltre custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via. Gli stessi detentori potranno essere diffidati, con provvedimento dell'organo competente, ad allontanare l'animale o a porlo in condizione di non disturbare. Il limite delle emissioni sonore che i cani o altri animali non devono superare è quello fissato dal D.P.C.M. 14.11.1997 e che dovrà essere accertato dalla A.R.P.A. regionale o altro soggetto competente. Nel caso di superamento dei limiti di legge, il Sindaco o altro organo competente adotterà i provvedimenti del caso nei confronti dei detentori degli animali predetti.
2. I cani randagi ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi, se non nei casi espressamente previsti per legge.
3. E' inoltre vietato:
 - a) Impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b) Aizzare i cani fra di loro e contro le persone od in qualunque modo incitarli o impaurirli.
 - c) Consentire ai cani di vagare liberamente.
 - d) Abbandonare i cani.

4. I cani di grossa taglia e tutti gli altri cani pericolosi, presenti o condotti su aree pubbliche, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e/o portare la museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e/o museruola :
 - i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - i cani delle forze di polizia;
 - i cani per ciechi;
5. Le persone che conducano i cani fuori dalla proprietà privata, sono tenuti ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. Per tale prevenzione dovranno avere con sé i mezzi idonei per provvedere immediatamente alla pulizia. Sono esclusi da tale obbligo i non vedenti.
6. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
7. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.

Art. 47 - Della tenuta dei gatti.

1. I gatti devono essere tenuti in modo da non recare molestia a terzi. In ogni caso eventuali danni saranno risarciti dal detentore.
2. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le aziende delle unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà o a loro affidati, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 48 - Detenzione di animali da reddito o auto-consumo all'interno del centro abitato.

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie previste dalla legge e dai Regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

CAPO VIII

QUIETE PUBBLICA

Art.49 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od inkomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori, automezzi, attrezzature o altri strumenti, che con l'uso, recano molestia al vicinato o alla quiete pubblica.
2. Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art.50 - Esercizi pubblici e circoli privati.

1. I gestori di:
 - a) Esercizi in cui è prevista attività di pubblico spettacolo (compresi i circoli privati);
 - b) Esercizi in cui è prevista attività di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati);
 - c) Pubblici Esercizi, in cui è previsto l'uso di impianti di amplificazione e diffusione sonora,
devono produrre copia della documentazione di cui al DPCM 16/4/99 n. 215 (relazione redatta da tecnico competente in acustica comprovante il non superamento dei limiti definiti all'art. 3 del DPCM stesso)
2. Agli esercizi pubblici è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora fino alle ore 24.00;
 - b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale fino alle ore 24.00.
3. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 del giorno successivo a condizione che ciò non comporti disturbo o molestia ai residenti ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, per periodi brevi 1-3 mesi, al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.
4. E' consentito procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai punti 2 e 3 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione, una volta eseguiti gli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente di tutela dal rumore.
5. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di in sonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente 4° comma.
6. In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui ai commi.2, 3 e 5 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela a riguardo.
7. I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22,00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto. La taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica

Art.51 - Attività temporanee.

1. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o da attività canore, musicali o manifestazioni analoghe sono ammesse

solo se preventivamente autorizzate e fino alle ore 24,00, a condizione che la dislocazione degli altoparlanti non risulti tale da arrecare eccessivo disturbo ai residenti; dovrà comunque essere sempre rispettata la fascia pomeridiana di riposo dallo ore 12,30 alle ore 15,00.

2. L'impiego di macchine da giardinaggio, motoseghe e spaccalegna è consentito:
 - a) Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 14.30, nei giorni feriali e durante la vigenza dell'ora solare;
 - b) Dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.30, nei giorni festivi e prefestivi e durante la vigenza dell'ora legale.
3. Le attività sportive o ricreative rumorose, salvo casi particolari, sono ammesse esclusivamente dalle 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 14.00.
4. E' consentito l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi nei cantieri edili situati in prossimità delle zone abitate, a condizione che venga preventivamente prodotta idonea documentazione attestante il livello di potenza sonora emesso dalle apparecchiature in questione e che tale livello di potenza sonora non faccia presumere un eccessivo disturbo nei confronti delle abitazioni limitrofe. Il periodo di attività con tali apparecchiature potrà essere limitato in funzione del livello sonoro generato e dovrà comunque essere compreso entro i seguenti orari:
Dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.
5. Le limitazioni di orario di cui al comma 4 non si applicano nelle zone che, secondo, lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato, dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
6. Per speciali e motivati casi, potranno essere imposti particolari adempimenti relativamente alle attività di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui al comma.4, esclusivamente all'interno della fasce orarie indicate nel comma medesimo.
8. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa deroga all'orario e ai limiti di emissione sonora, relativamente alle seguenti attività:
 - a) sagre paesane;
 - b) festival, manifestazioni sonore o raduni;
 - c) attività sportive o ricreative rumorose;
 - d) cantieri edili nei quali sia richiesto l'impiego di macchinari rumorosi.
9. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a) Sagre paesane;
 - b) Particolari ricorrenze.
10. Sono vietate:
 - a) Le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) L'uso di amplificatori sonori in ambiente esterno, anche per scopi pubblicitari;
 - c) Il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o a ridurre i rumori;

Le attività di cui al punto b) possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

11. Nel caso di comizi, cortei, riunioni o altre manifestazioni in pubblico trova applicazione il 1° comma del presente articolo, salvo deroghe espressamente autorizzate o consentite dalla legge.

Art.52 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolveri, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
3. L'eventuale esercizio di attività produttive o di servizio compatibili con la residenza non devono arrecare disturbo o molestia a causa di rumori, esalazioni o emissioni di agenti inquinanti, nauseanti o insalubri. Qualora l'esercizio delle attività e servizi suddetti sia soggetto ad apposita autorizzazione o concessione, quest'ultima potrà essere revocata nel caso di violazione recidiva del presente comma per tre volte consecutive.
4. L'esercizio delle attività previste al precedente comma 3 è consentito dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
5. Nel caso in cui risultino già insediate o vengano esercitate attività produttive o di servizio che eccedano i limiti di cui al precedente comma 3, le stesse dovranno essere trasferite su disposizione dell'autorità competente, nel termine massimo di tre anni, in altre aree idonee diverse dalla residenza.

Art. 53 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

Art.54 - Segnalazioni sonore, sirene e campane.

1. Sono vietati gli abusi nell'uso di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
Le segnalazioni di cui al periodo precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
3. Possono essere concesse deroghe alle condizioni fissate dal precedente comma 2 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.
4. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente. Nel caso in cui i dispositivi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, diano luogo a condizioni anomale di funzionamento, tali da creare disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentire una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

- b) Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
- 5. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 6. Fatte salve particolari deroghe opportunamente concesse, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 21.00, per un periodo continuativo non superiore a dieci minuti;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 del giorno successivo e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle grandi festività;

Art. 55 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volati dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Art.56 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

- 1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati con l'ausilio dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.
Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (SPCP 1/3/91, L.447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono puniti ai sensi del successivo articolo 43, ed inoltre, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo e a ridurla al di sotto dei predetti limiti.
- 2. Il Comune, mediante i propri uffici e gli organi competenti, vigila sul rispetto dei predetti limiti di rumorosità e può essere ordinata la sospensione o la chiusura delle attività rumorose applicando ai trasgressori le sanzioni previste dall'art.10 della L.447/95 e dall'art.8 della L.R.21/99.

CAPO IX

NORME FINALI E SANZIONI

Art.57 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché ogni altro atto e provvedimento contrario o incompatibile.

Art.58 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

*** Art.59 - Sanzioni.**

1. Salvo che il fatto costituisca reato ed esclusi inoltre i casi in cui le violazioni sono contemplate da specifiche leggi richiamate anche dagli articoli precedenti, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la seguente sanzione amministrativa:
 - a. violazione ai precetti contenuti al capo secondo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 180,00;
 - b. violazione ai precetti contenuti al capo terzo e quarto: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 - c. violazione ai precetti contenuti al capo quinto: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 180,00;
 - d. violazioni ai precetti contenuti al capo sesto: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 - e. violazioni ai precetti contenuti al capo settimo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 - f. violazioni ai precetti contenuti al capo ottavo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 180,00.
2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel caso di inosservanza degli obblighi e/o divieti di cui agli artt. 22, 24, 30 e 31 del presente regolamento:
 - a. il verbalizzante diffida il proprietario o possessore a qualsiasi titolo o il trasgressore, ad adempiere al ripristino, entro un termine congruo e comunque mai superiore ai 30 giorni;
 - b. in caso di inottemperanza l'Ufficio Tecnico del Comune, ricevuto dal Corpo di Polizia procedente il rapporto redatto ai sensi dell'art.17 della l.689/81, contenente il verbale di contestazione dell'illecito, il verbale di verifica dell'esecuzione di quanto intimato e i relativi verbali di notifica, emetterà nei confronti del trasgressore e degli obbligati in solido, un provvedimento ordinatorio, adottato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del comune con spese a carico dell'interessato. I relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in

solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

- c. Qualora derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Ufficio Tecnico Comunale interviene in sostituzione anche con interventi temporanei (quali ad esempio transennature) addebitando al proprietario/obbligati in solido il relativo costo.

Art.60 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva, ai sensi dell'art.68 - comma 6° del vigente Statuto Comunale.

INDICE GENERALE

CAPO I NORME GENERALI

<i>Art. 1 - Oggetto e scopi del regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3 - Incaricato della vigilanza</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 - Operazioni di polizia giudiziaria</i>	<i>pag. 2</i>

CAPO II COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

<i>Art. 5 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 6 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art- 7 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di Pubblico Esercizio</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 8 - Esposizione dei prezzi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 9 - Esposizione di edicole - rivenditori di giornali</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.10 - Disposizioni riguardanti i negozi e gli ambulanti</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.11 - Pesatura della merce</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.12 - Erboristerie</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.13 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.14 - Attività miste</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.15 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.16 - Commercio su aree pubbliche – Regime delle aree</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.17 - Attività di vendita in forma itinerante – Modalità di svolgimento</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.18 -Mestieri girovaghi</i>	<i>pag. 6</i>

CAPO III SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<i>Art.19 - Spazi ed aree pubbliche</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.20 - Luminarie</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.21 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari</i>	<i>pag. 7</i>

CAPO IV DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

<i>Art.22 - Disposizioni di carattere generale</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.23 - Portici - Cortili - Scale</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.24 - Conservazione degli edifici</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.25 - Delle canne fumarie</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.26 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.27 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.28 - Ornamenti esterni dei fabbricati</i>	<i>pag. 9</i>

<i>Art.29 - Dei viali e dei giardini</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.30 - Rami e siepi</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.31 - Pulizia fossati</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.32 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.33 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli ed iscrizioni</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.35 - Accensioni di fuochi</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.36 - Altri divieti</i>	<i>pag.11</i>

CAPO V DELLO SGOMBERO DELLA NEVE E DELL'INNAFFIAMENTO

<i>Art.37 - Sgombero della neve</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.38 - Dell'innaffiamento</i>	<i>pag.12</i>

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

<i>Art.39 - Divieti di atti</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.40 - Circolazione e sosta degli autocarri, autobus e simil</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.41 - Sosta dei nomadi e roulottes</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.42 - Circolazione e sosta delle auto -caravan</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.43 - Circolazione di persone aventi capacità di deambulazione ridotta</i>	<i>pag.13</i>

CAPO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E PERICOLOSI

<i>Art.44 - Della tenuta degli animali</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.45 - Animali pericolosi</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.46 - Della tenuta dei cani</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.47 - Della tenuta dei gatti</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.48 - Detenzione di animali da reddito o auto-consumo all'interno dei centri abitati</i>	<i>pag.15</i>

CAPO VIII QUIETE PUBBLICA

<i>Art.49 - Definizione</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.50 - Esercizi pubblici e circoli privati</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.51 - Attività temporanee</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.52 - Abitazioni private</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.53 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali</i>	<i>pag.18</i>

<i>Art.54 - Segnalazioni sonore, sirene e campane</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.55 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili</i>	<i>Pag.19</i>
<i>Art.56 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose</i>	<i>pag.19</i>

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

<i>Art.57 - Norme abrogate</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art.58 - Pubblicità del regolamento</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art.59 - Sanzioni</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art.60 - Entrata in vigore del presente regolamento</i>	<i>pag.20</i>